

# **Chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni” e da altri provvedimenti. Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 maggio 2021, n. 5/E.**

Con la Circolare n. 5, del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19, previsto dal decreto “Sostegni”,

Come noto, il decreto Sostegni (art. 1), riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, le cui modalità attuative sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021 (vedi nota Conftrasporto NOR21145 del 24 marzo 2021)

A tale riguardo, si ricorda che l’istanza per il riconoscimento del beneficio in parola può essere presentata fino al prossimo **28 maggio 2021**.

Di seguito, si riporta una breve sintesi degli argomenti trattati dall’Agenzia delle Entrate, rinviando alla lettura del documento, per un’analisi approfondita delle questioni esaminate dall’Amministrazione finanziaria.

## **▪ Ambito soggettivo**

Per quanto concerne l’ambito soggettivo, con la Circolare in esame viene ricordato, innanzitutto, che il contributo a fondo perduto in parola spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Sono esclusi dalla fruizione dell’agevolazione:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione

Ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, è necessario fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio (quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, 1 gennaio - 31 dicembre 2019).

Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato, l'Agenzia chiarisce che il fatturato medio del 2020 deve tener conto di tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che l'impresa risulti in liquidazione.

#### ▪ **Requisiti di accesso al contributo**

Per quanto riguarda, invece, i requisiti di accesso al contributo in parola, l'Agenzia delle Entrate evidenzia alcune differenze esistenti tra la disciplina prevista dal decreto "Sostegni" e quelle precedenti.

In particolare, viene rilevato che una delle novità più rilevanti riguarda la nozione di *"ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi"*, che si determina dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni (2019 e 2020) per il numero dei mesi in cui l'attività è stata esercitata nell'anno.

Restano invece, confermate, rispetto alle agevolazioni previgenti, le modalità di individuazione del momento in cui si considerano rilevanti le operazioni di cessione di beni o le prestazioni di servizi, al fine di determinare la predetta riduzione del fatturato, e il calcolo semplificato del contributo per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, per i quali si prescinde dalla riduzione di fatturato.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in linea di principio, i contributi a fondo perduto Covid-19 hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici, a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19. Pertanto, stante il carattere di eccezionalità, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il contributo

in parola non concorra alla determinazione della soglia dei ricavi (di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto sostegni), non deve essere considerato ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio (di cui al comma 4 del medesimo articolo 1) e, infine, non deve essere incluso tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali (di cui al comma 5 del menzionato articolo 1).

Per le stesse ragioni, l'Amministrazione finanziaria ritiene che l'esclusione dai parametri di calcolo sia applicabile anche a tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia COVID-19 (quali, ad esempio il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del citato decreto).

#### ▪ **Calcolo della riduzione del fatturato medio mensile degli anni 2019 e 2020**

Per quanto riguarda il calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, l'Agenzia delle Entrate ricorda che:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione nel periodo 2019 e 2020 di riferimento, nonché le fatture differite emesse nel mese di gennaio 2020 e 2021 e relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- occorre tenere conto delle note di variazione, con data gennaio 2020 e 2021;
- è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il "fatturato" del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, ovvero rappresentative di altri componenti di reddito che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.

#### ▪ **Calcolo del contributo**

Per quanto concerne l'ammontare del contributo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che esso è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile

del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020, rispetto al medesimo valore del 2019, le seguenti percentuali:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Viene, inoltre, ricordato che l'importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate può essere prelevata da qui: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431983/Circolare+n.+5.pdf/f4a74dc1-9533-e7f4-c8bc-20a888ec46fe>

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO